

## Adozioni | Enti autorizzati

Gli Enti autorizzati ricoprono un ruolo molto importante nelle procedure di adozione internazionale. Essi, infatti, hanno il compito di informare, formare ed affiancare i futuri genitori adottivi nel percorso, curando lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione, assistendo le coppie davanti all'Autorità Straniera e sostenendole nel percorso post-adozione.

L'intervento di tali Enti è stato reso obbligatorio dalla legge 476/98, che ha modificato la precedente disciplina che permetteva ai futuri genitori adottivi, in caso di adozione internazionale, di rivolgersi anche direttamente alle Autorità straniere. Ad oggi, invece, chi vuole adottare un bambino all'estero ha l'obbligo, entro un anno dall'avvenuta notifica del decreto di idoneità, di conferire l'incarico ad uno degli Enti autorizzati indicati in un apposito albo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La legge sull'adozione (476/98 articolo 31) stabilisce, inoltre, i compiti degli Enti autorizzati.

La prima attività dell'Ente consiste nell'informare gli aspiranti adottivi, che gli hanno conferito l'incarico, sulle procedure e sulle concrete prospettive di adozione nei Paesi dove opera.

Successivamente deve trasmettere alle Autorità straniere la dichiarazione di disponibilità all'adozione dei coniugi, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione dei servizi sociosanitari italiani (oltre agli specifici documenti che il Paese straniero richiede) e, quindi, attendere di ricevere dall'Autorità straniera la proposta d'incontro con un determinato bambino (abbinamento).

L'Ente ha poi il compito di comunicare agli aspiranti genitori adottivi la proposta di abbinamento ricevuta e, in caso di accettazione, di confermarla all'Autorità straniera.

Esso quindi realizzerà le condizioni dell'incontro con il futuro bimbo adottivo, assistendo i coniugi in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero: presenza all'udienza di adozione (qualora si tratti di adozione di tipo giuridico e non amministrativo), trasmette la sentenza di adozione alla Commissione per le Adozioni Internazionali e chiede a quest'ultima l'autorizzazione all'ingresso del minore in Italia.

Ottenuto il provvedimento di autorizzazione all'ingresso, l'Ente vigila sulle modalità di trasferimento del bambino in Italia insieme ai genitori adottivi.

Una volta che il bambino è giunto in Italia, saranno i Servizi territoriali a sostenere la famiglia adottiva e a riferire al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del primo anno di inserimento del minore, segnalando l'insorgenza di eventuali difficoltà.

Anche al termine di tale procedura, l'Ente autorizzato rimane sempre un punto di riferimento importante per la famiglia adottiva ed è tenuto ad inviare all'Autorità straniera le relazioni post-adozione, richieste dalle legislazioni dei singoli Paesi; tali resoconti possono essere stilati dagli operatori dei Servizi territoriali oppure dall'Ente autorizzato, a seconda di quanto prevede la legislazione del Paese straniero e, quando possibile, della volontà espressa dai genitori adottivi.

Tutti gli Enti che si occupano di procedure di adozione internazionale devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione governativa.

Chi si rivolge ad Associazioni non autorizzate o a singoli intermediari (per esempio avvocati o liberi professionisti) non autorizzati, commette un reato (articolo 72 legge sull'adozione).

Per ricevere l'autorizzazione, gli Enti interessati ne devono far richiesta alla Commissione per le adozioni internazionali, la quale ha l'obbligo di accertare che l'organismo sia in possesso dei seguenti requisiti di legge:

- sia diretto da persone qualificate ed in possesso di idonee qualità morali;
- disponga di un'adeguata struttura organizzativa;
- non abbia fini di lucro;
- non operi discriminazioni ideologiche o religiose;
- si impegni a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia nei Paesi d'origine (seguendo i principi di residualità e sussidiarietà prevista dalla Convenzione dell'Aja);
- abbia sede legale in Italia.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata nel regolamento di attuazione della legge sull'adozione (D.P.R. 01.12.1999 n°492).

Gli Enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le Adozioni Internazionali, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi oppure limitare o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi.

L'attività di vigilanza è volta ad accertare sia la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione che la correttezza della metodologia e la trasparenza dell'operato.

Molti Paesi stranieri possono verificare ulteriormente gli Enti autorizzati dalla Commissione attraverso un processo di accreditamento, nel quale l'Ente deve dichiarare di possedere determinati requisiti, che possono cambiare a seconda del Paese straniero (per esempio dichiarare di conoscere bene il Paese, la sua tradizione e la sua cultura, la normativa interna sulle adozioni, di utilizzare personale serio e corretto).

L'elenco di tutti gli Enti autorizzati è inserito nell'albo che, pubblicato per la prima volta il 31/10/2000, viene periodicamente aggiornato e divulgato attraverso la Gazzetta Ufficiale. Nel sito della Commissione per le Adozioni Internazionali si può trovare l'Elenco completo, costantemente aggiornato. [Clicca qui](#).